



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma,

Regione Emilia Romagna
agrisost@postcert.regione.emilia-romagna.it
agrisost@regione.emilia-romagna.it

ICQRF
PREF II
Pref2@pec.politicheagricole.gov.it

ICQRF Emilia Romagna
Icqr.f.bologna@pec.politicheagricole.gov.it

Oggetto: produzione parallela di funghi.

Si fa riferimento alla nota acquisita in data 11/08/2020 (All. 1) con la quale codesta Regione ha chiesto conferma di quanto comunicato dallo scrivente Ufficio in relazione all'argomento in oggetto con nota MIPAAF del 16 maggio 2018 (All. 2).

A tal proposito si fa presente che tale nota resta valida in quanto conforme all'orientamento della Commissione UE sulle produzioni parallele di funghi, espresso con nota interpretativa del 12 giugno 2014 (All. 3).

Pertanto, la suddetta interpretazione non è stata modificata né da determinazioni raggiunte in ambito di "Expert Group for Technical advice on Organic Productio" (EGTOP), né in ambito di "Committee on Organic Production" (COP).

Oreste Gerini
Direttore Generale
(Firmato Digitalmente ai sensi del C.A.D.)

SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

IL RESPONSABILE

LUCIO BOTARELLI

Al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell'ippica
PQAI1 – Agricoltura biologica
saq1@pec.politicheagricole.gov.it
pqai1@politicheagricole.it
Via XX Settembre, 20
00187 – Roma

E p.c. al Dipartimento ICQRF
Direzione Generale della prevenzione e del contrasto
alle frodi agro-alimentari
Ufficio PREF 2
Via Quintino Sella, 42
00187 – Roma
PREF2@pec.politicheagricole.gov.it

E al ICQRF Emilia-Romagna e Marche
icqrf.bologna@pec.politicheagricole.gov.it
aoo.icqrf.bo@pec.politicheagricole.gov.it
Via Nazario Sauro, 20
40121 – Bologna

Oggetto: produzione di funghi tipo champignon

Durante l'attività di vigilanza 2020 sugli organismi di controllo della produzione biologica, questo ufficio ha rilevato una particolare situazione in relazione ad una azienda dedita alla produzione di funghi champignon biologici.

L'attività produttiva consiste nella produzione in apposite "stanze" di funghi *Agaricus bisporus*, comunemente detti prataioli o champignon, con l'utilizzo di substrato inoculato del relativo micelio. L'azienda produce sia la tipologia champignon "bianco" sia la tipologia "crema" (di colore più scuro) con metodo biologico e non biologico. La struttura dispone di numerose "stanze" ove il substrato inoculato con il micelio viene depositato su banchi sopra suolo, di norma su tre livelli, per tutta la lunghezza della stanza. Il ciclo produttivo per ciascuna stanza così preparata è inferiore al mese; quando si produce lo champignon biologico la sanificazione dell'ambiente è svolta senza l'uso di prodotti non ammessi dai Regolamenti per la produzione biologica, si utilizza substrato composto conformemente all'articolo 6 del Reg. 889/2008 (l'azienda utilizza una miscela di torba nera, torba bionda, calce ed acqua) che viene inoculato con micelio certificato biologico. L'azienda dedica di volta in volta interamente una o più stanze al ciclo produttivo di fungo biologico, ma contemporaneamente avviene la produzione del fungo champignon non biologico, anch'esso *Agaricus bisporus*, nelle restanti stanze (sono 30 in totale). Le procedure di produzione sono descritte nel piano di autocontrollo HACCP, i cicli produttivi sono nettamente separati e tracciati attraverso un sistema di tracciabilità che impedisce la commistione fra le produzioni ed ogni inizio ciclo di produzione biologica viene comunicato all'OdC.

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel. 051.527.4257
fax 051.527.4256

E-mail: agrisost@regione.emilia-romagna.it
PEC: agrisost@postacert.regione.emilia-romagna.it

Questa produzione avviene in strutture chiuse, non in connessione con il suolo e con condizioni di temperatura, umidità ed illuminazione non naturali. In altre strutture aziendali, l'azienda produce anche conserve alimentari certificate biologiche, usando come materia prima la propria produzione di champignon biologici.

L'intera attività è stata notificata a questa Regione sin dall'anno 2009 e, come si evince dalle diverse Notifiche di attività succedute nel tempo (la più remota ora in nostro possesso risale al 2011), è stata sempre inquadrata come "preparazione", cioè tipologia "B". Lo stesso OdC ha rilasciato il Documento Giustificativo definendo l'attività come "preparazione", ed ha confermato questo inquadramento anche nei DG che si sono succeduti fino ad oggi. Nel 2019 l'azienda ha acquisito anche alcuni terreni ad orientamento seminativo-foraggero e pertanto oggi è inquadrata come attività "AB".

I Regolamenti UE per la produzione biologica non stabiliscono il dettaglio dello standard produttivo, né le caratteristiche delle strutture idonee per la produzione di funghi; il Reg. (UE) n. 889/2008 descrive unicamente le caratteristiche del substrato di crescita come indicato precedentemente.

Codesto ufficio PQAI1, il 16/5/2018 ha risposto ad un quesito su questo stesso tema indicando che l'attività di produzione di funghi è parificabile all'attività di produzione vegetale e, come tale, sottostà alla norma prevista all'articolo 11 del Reg. (UE) 834/2007. La norma prevede la possibilità di non convertire tutte le unità produttive dell'azienda solo se i siti di produzione sono dedicati alla produzione di piante (=funghi) di varietà distinte facilmente distinguibili.

Alla luce di questa indicazione, poiché il fungo prodotto nell'azienda in parola con il metodo biologico e con il metodo non biologico è sempre *Agaricus bisporus*, l'azienda dovrebbe attuare correttivi per operare conformemente ai Regolamenti UE, e conseguentemente, l'impostazione del controllo eseguito dall'OdC dovrebbe essere oggetto di completa revisione.

In considerazione dell'importanza degli adeguamenti da porre in opera da parte dell'azienda, finanche l'ipotesi di dismissione della produzione biologica, chiediamo al competente ufficio PQAI1 la conferma di quali siano le norme da seguire per la tipologia di processo produttivo sopradescritta anche alla luce di quanto applicato in altri SM e di eventuali nuove determinazioni raggiunte della Commissione UE e dai gruppi di esperti EGTOP per le produzioni particolari come questa (si fa riferimento ad es. al Final Report EGTOP/6/13 relativo alla greenhouse production).

Grati per il riscontro che vorrete darci, porgo i più cordiali saluti.

Il Responsabile di Servizio

Lucio Botarelli

(firmato digitalmente)

MF/

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel. 051.527.4257
fax 051.527.4256

E-mail: agrisost@regione.emilia-romagna.it
PEC: agrisost@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/_____/_____

INDICE
Classif. | 4026 | LIV. 1 | 400 | LIV. 2 | 070 | LIV. 3 | 120 | LIV. 4 | | LIV. 5 | |

ANNO NUM SUB.
Fasc. | 2020 | 02 | |



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma,

ECOGRUPPO

E p.c.

Organismi di Controllo

Amministrazioni Regionali

ICQRF

PREF

VICO

./.

Oggetto: produzione parallela di funghi.


Con nota prot. n. 486-18-DG del 5 aprile 2018 (allegato 1) l'organismo di controllo ECOGRUPPO ha richiesto alcuni chiarimenti sulla produzione parallela di funghi.

A tal proposito si conferma che anche per la produzione di funghi si applica l'art. 11 del reg. (CE) n. 834/2007 che prevede che l'azienda sia interamente gestita in conformità al metodo biologico.

E' altresì ammessa, come per le piante, la possibilità di attuare nella medesima azienda la produzione parallela di funghi, in biologico e convenzionale, purché essa riguardi varietà distinte facilmente distinguibili.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale richiesta di chiarimento.

IL Dirigente
Roberta Cafiero
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
The Director-General

Brussels, 12 JUN 2014
LMAcde/ARES agri.ddg1.b.4(2014)1979898

Subject: Rules regarding mixed farms

Dear Ms Muthsam,

Thank you for your email from 8 April 2014, in which you enquire about the interpretation of Article 11 of Council Regulation (EC) No 834/2007¹ regarding the possibility for an agricultural holding to split up into separated units of organic and non-organic production on agricultural holdings without correspondent implementing rules laid down in accordance with Article 37 (2) of the same Regulation.

Article 11, subparagraph 1 of Council Regulation (EC) No 834/2007 lays down the principle that the entire agricultural holding shall be managed in compliance with the requirements applicable to organics production. However, subparagraph 2 permits, in accordance with specific conditions to be laid down in accordance with the procedure of Article 37 (2) that a holding splits up into clearly separated units of organic and non-organic production. Subparagraph 2 and subparagraph 3 also set certain conditions for such a split.

In addition to these conditions, the Commission has laid down in Commission Regulation (EC) No 889/2008² certain specific rules as regards the simultaneous organic and non-organic production.

Where it has been considered that such specific implementing rules are not necessary and have therefore not been set up, the conditions laid down in Article 11 subparagraphs 2 and 3 apply when a holding wishes to derogate from the principle that the entire holding shall be managed in compliance with the requirements applicable to organic production.

¹ Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91.(O.J. L 189 , 20/07/2007, p. 1).

² Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control (O.J. L 250, 18.09.2008, p. 1)

Ms Muthsam

Email: Agnes.Muthsam@bmg.gv.at

With respects to mushrooms, the specific production rules on mushroom production in Commission Regulation (EC) No 889/2008 are described in Chapter 1 on Plant production. Following the same reasoning, the conditions for plant production apply for mushrooms, although mushrooms are botanically not considered as plants.

In consequence the simultaneous production of organic and non-organic mushrooms is possible as long as a holding is split up into clearly separated units and different varieties that can be easily differentiated are involved.

It is up to Member States, implementing the Regulation to ensure that these conditions are respected and what can be considered as clearly separated units.

The present opinion is provided on the basis on the understanding that in the event of a dispute involving Union law it is, under the Treaty on the Functioning of the European Union, ultimately for the European Court of Justice to provide a definitive interpretation of the applicable Union law.

Yours sincerely,



Pour le Directeur Général empêché
Rudolf MOEGELE
Directeur Général Adjoint

Jerzy Plewa